



## IL PUNTO DI VISTA DELL'AIAC MACERATA

**Documento estratto dal sito ufficiale ENPALS**

**<http://www.enpals.it/documenti/dm.15.03.2005.1.pdf>**

### **EMANATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE I DECRETI RIGUARDANTI L'ADEGUAMENTO DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE PRESSO L'ENPALS E LA REVISIONE DELLA LORO RIPARTIZIONE IN GRUPPI.**

L'ENPALS comunica che sono state pubblicate, ricevuto il necessario visto da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le circolari attuative i decreti ministeriali 15 marzo 2005 aventi ad oggetto "Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals" e "Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Enpals". *(da questo si deduce che già nei prossimi giorni saranno all'opera su tutto il territorio nazionale gli organi ispettivi dell'ENPALS che andranno a fare visita ai diretti interessati, siano essi presidenti e dirigenti di società che ai "dipendenti", per l'accertamento del lavoro che viene svolto, la durata dello stesso, la retribuzione o rimborsi spese ecc... e su questi poi fare i calcoli di quanto eventualmente si dovrà versare all'ENPALS stesso, ovviamente con gli arretrati dall'Aprile del 2005 !!!!)*

Gli **obblighi contributivi**, introdotti dai citati decreti, **decorrono dal 22 aprile 2005**, data di entrata in vigore dei medesimi.

Tuttavia, alle imprese che non abbiano ancora provveduto all'adempimento dei predetti obblighi, è consentito effettuare la **regolarizzazione, entro e non oltre il 17 luglio 2006**, con la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali (in data odierna la misura degli interessi legali è fissata al 2,5% in ragione d'anno).

Per un maggior dettaglio in merito a tale regime agevolato, si rimanda comunque alla consultazione delle circolari, nell'apposita sezione del portale dell'Ente (documentazione-Circolari), che riportano, tra l'altro, le declaratorie delle nuove figure professionali, le istruzioni operative e i codici numerici che individuano la categoria di appartenenza dei lavoratori.

Di seguito si acclude, per completezza, una sintesi delle principali novità introdotte dai citati decreti ministeriali.

Decreto di adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS.

Il decreto ha rivisitato, ampliandola, l'elencazione di cui all'art.3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S.n.708/1947, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di adeguarla all'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.

Pertanto, dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (anche non professionistico) è obbligatoriamente assicurata all'ENPALS.

Tra queste si ricordano:

- story board artist; compositore; soggettista; casting director; consulente assistente musicale; sound designer (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo);

- impiegati e operai dipendenti da sale scommesse (rapporto di lavoro subordinato);
- impiegati e operai dipendenti da sale giochi (rapporto di lavoro subordinato);
- **istruttori presso impianti** e **circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi**, autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo);
- **direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive**; (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo).

Decreto di integrazione e ridefinizione della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo. Il decreto ha rimodulato la ripartizione in tre gruppi, ex art.2, comma 1, del D.Lgs.n.182/97, delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Le nuove tipologie di figure professionali sono state opportunamente inserite nell'ambito del raggruppamento inerente all'attività da esse posta in essere.

Altre figure precedentemente collocate, dal D.M. 10 novembre 1997, nel secondo gruppo di cui all'art.2, comma 1, lettera b), del sopraccitato decreto legislativo sono state opportunamente trasferite al primo gruppo del medesimo decreto. Tra queste figure si ricordano, a titolo esemplificativo, le seguenti: direttori, ispettori, segretari di produzione, segretari di edizione, organizzatori generali, cassieri di produzione, amministratori di formazioni artistiche, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive, architetti, arredatori, figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri, bandisti, etc.

La corretta individuazione del raggruppamento di appartenenza è di grande interesse per il lavoratore dello spettacolo, dal momento che, come è noto, la ripartizione in gruppi è rilevante ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni. Infatti, il **requisito dell'annualità di contribuzione**, richiesto per il sorgere del predetto diritto, si considera soddisfatto con riferimento a un numero di giornate lavorative che varia secondo il gruppo di appartenenza del lavoratore:

- **120 per i soggetti appartenenti al primo gruppo** (lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli);

- **260 per i soggetti appartenenti al secondo gruppo** (lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al primo raggruppamento); ***(IN QUESTO GRUPPO DOVREBBERO RIENTRARE TUTTI GLI IMPIEGATI, ISTRUTTORI ED ADDETTI AD IMPIANTI E CIRCOLI SPORTIVI DI QUALSIASI GENERE, PALESTRE, STADI, DIRETTORI TECNICI, MASSAGGIATORI, ISTRUTTORI, E DIPENDENTI DI SOCIETA' SPORTIVE....., PER FARE UN ESEMPIO UN ISTRUTTORE CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' PER TRE o QUATTRO GIORNI LA SETTIMANA COMPRESSE LE GARE, PER DIECI MESI L'ANNO AVREBBE MATURATO COMPLESSIVAMENTE CIRCA 200 GIORNI LAVORATIVI E PERTANTO NON DOVREBBE RIENTRARE CON I REQUISITI DELL'ANNUALITA' DI CONTRIBUZIONE ALL'ENPALS)***

- **312 per i soggetti appartenenti al terzo gruppo** (lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Alla luce di quanto sopra esposto sembra decisamente ridimensionata la ventilata "stangata" contro le moltissime società sportive dilettantistiche, prevista dal Decreto Ministeriale del 15 Marzo 2005 , ma comunque – per dare un giudizio definitivo sull'argomento – sarà necessario attendere ulteriori approfondimenti.... Per il momento non siamo in grado di fornire altre informazioni utili, ma è auspicabile che in fase di riconversione in Legge il provvedimento tenga conto della necessità di salvaguardare tutte le piccole realtà sportive dilettantistiche nazionali che svolgono un importante ruolo sociale sul territorio nazionale.

L'AIAC Macerata si riserva di fornire, quanto prima attraverso il proprio sito ufficiale [www.aiacmacerata.eu](http://www.aiacmacerata.eu) , ogni opportuno ulteriore chiarimento.

Macerata, 30 Maggio 2006